



# COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

C.F./P.I.: 00486670268 - Cap. 31010 - P.za della Vittoria, n. 14

Tel: 0438.890811 - Fax: 0438.892803 - sito web: [www.comune.moriago.tv.it](http://www.comune.moriago.tv.it)

ORDINANZA n. 17/2010  
Prot. n. 4510

Moriago della Battaglia, li 17 mag. 2010

Oggetto: **AZIONI ATTE A CONTRASTARE LA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ZANZARA TIGRE IN AREE URBANE E RURALI**

## IL SINDACO

**DATO ATTO** che con l'avvio del periodo estivo si ravvisa la necessità di arginare la proliferazione di zanzare con speciale riferimento alla zanzara tigre (*Aedes Albopictus*), mediante l'emissione di specifica ordinanza nonché l'attivazione di misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

**VISTO** il T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/34 ed il DPR n. 320/54;

**VISTI** i vigenti regolamenti comunali in materia di Igiene, Spargimento liquami zootecnici e di gestione dei rifiuti;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs 267/2000;

## ORDINA

alla CITTADINANZA di seguire scrupolosamente i seguenti obblighi e divieti generali contro la proliferazione e diffusione delle zanzare:

1. Il controllo della diffusione della zanzara, in particolare della zanzara tigre, interessa tutta la cittadinanza in quanto solo la stretta osservanza delle misure preventive ne permette l'efficacia.
2. È vietato abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili e nei terrazzi e all'interno delle abitazioni.
3. È fatto obbligo di:
  - a) provvedere ad accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi degli oggetti o contenitori nei quali si possa creare un ristagno d'acqua;
  - b) svuotare almeno settimanalmente contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeverato per animali domestici, annaffiatoi, ecc., o lavarli e capovolgerli;
  - c) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
  - d) introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc);
  - e) provvedere a ispezionare, pulire e disinfestare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.
4. Qualora in giardini ed aree scoperte, nelle quali vi sia presenza di piante ed arbusti, si manifesti un'intesa proliferazione di *Aedes albopictus* (zanzara tigre) si dovrà intervenire anche con trattamenti adulticidi sulla vegetazione.

alle ATTIVITÀ PRODUTTIVE ed AZIENDE AGRICOLE di attenersi a quanto segue:

1. le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora nelle aziende ci sia l'uso di pneumatici posti sui teli di copertura dei silos, devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi;
2. I Consorzi e gli Enti che gestiscono comprensori ed i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.
3. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le **raccolte** idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).
4. Coloro che gestiscono attività florivaistica dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.

In caso di DEPOSITI DI PNEUMATICI

1. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
  - a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
  - b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
  - c) stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in locali chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
  - d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.
2. Coloro che gestiscono attività quali la rottamazione della auto dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività;
3. Qualora nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre), si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente all'effettuazione di interventi di disinfestazione, autonomamente o mediante affidamento a ditte specializzate.

La presente ordinanza viene emanata in base all'art. 117 del D. L. 112/98, contro di essa è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Veneto e ricorso straordinario al Capo della Stato entro 120 giorni dal ricevimento.

**Il Sindaco**  
rag. Giuseppe Tonello